

REAL CASA D'ARAGONA,
MAJORCA E SICILIA

SENTENZA

N. 11/2013

Anno 2013

PARTE TERZA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ANNUNZI VARI

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Estratto di bando di concorso

Si rende noto che è pubblicato nel sito istituzionale dell'ente: www.comune.belmonte.pa.gov.it nel link albo pretorio on line e in amministrazione trasparente alla voce "Bandi di concorso", il bando di concorso per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al comune entro il 9 giugno 2014 ore 13,00.

Il responsabile del servizio: Di Liberto

N. 16

L.c. 19/P0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Dipartimento del farmaco

Con determina n. 69/fc del 14 aprile 2014, esecutivo ai sensi di legge, questa ASP ha determinato il trasferimento della titolarità della IV sede farmaceutica di Augusta (SR), a seguito vendita fallimentare, da "Farmacia del Corso s.a.s. della dott.ssa Contello Stefania" a "Farmacia del Corso di Di Vincenzo Gaetano e Mazzaglia Giuseppe s.n.c." e il trasferimento dei locali da via Principe Umberto n. 418 a via Principe Umberto n. 422.

Decorrenza a partire dal 14 aprile 2014.

U.O.C. farmacie convenzionate: dott.ssa E. Alfonso tel. 0931.484649/fax 0931.484650.

U.O.S. vigilanza e anagrafe farmacie: dott.ssa Vincenza Giangravè tel. 0931.484646.

Il direttore U.O.C. farmacie convenzionate: Alfonso

N. 17

L.c. 19/P0001 (a pagamento)

GIUDIZIARI

ANNUNZI VARI

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA ARBITRALE Via dei Saraceni n. 15 MASSA

Si rende noto che il tribunale arbitrale - organo permanente della Corte superiore di giustizia arbitrale con sentenza del 18 maggio 2013, r.g. n. 11/2013, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria della Repubblica italiana, iscritta al n. 372/2013 R.G.V.G. del tribunale ordinario di Massa, resa esecutiva nel territorio della Repubblica con decreto presidenziale di detto tribunale ordinario del 9 luglio 2013, irrevocabile il 18 marzo 2014, ha deciso che a S.A il Principe Reale Don Francesco Nicola Roberto Paternò castello di Carcaci, nato a Catania il 6 maggio 1964, legittimamente ed irrevocabilmente spettano i seguenti diritti:

a) il diritto alla qualità di Principe Sovrano Gran Maestro del militare ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò e di tutti gli ordini dinastico-familiari, appartenenti alla Real Casa D'Aragona, d'Isola di Maiorca e di Sicilia di cui ne è Sovrano e capo di nome e d'arme, ordini quindi non nazionali ai fini della legge italiana 3 marzo 1951 n. 178, e come tale soggetto di diritto internazionale;

b) il diritto alle prerogative sovrane connesse allo Jus Maestatis e allo Jus Honorum, con facoltà di cedere, ovvero di concedere, di rinnovare, di riconoscere stemmi gentilizi e titoli nobiliari del militare ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò con o senza predicato, trasmissibili o non, e titoli onorifici e cavallereschi relativi anche agli altri ordini dinastici di famiglia come tali non nazionali.

La presente pubblicazione per estratto conforme all'originale al fine di darne ai terzi legale conoscenza.

Il procuratore generale: prof. Buzzigoli

N. 17/a

L.c. 19/P0034 (a pagamento)



TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 11/2013 R.G. PRONUNCIATA IN MASSA IL 18 MAGGIO 2013 DAL TRIBUNALE ARBITRALE – ORGANO PERMANENTE DELLA CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA ARBITRALE, AVENTE GLI EFFETTI DELLA SENTENZA PRONUNCIATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, RESA ESECUTIVA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DI QUESTO TRIBUNALE ORDINARIO DEL 9 LUGLIO 2013 NELLA CONTROVERSIA TRA IL DOTT. ING. VINCENZO SANTORO, CITTADINO ITALIANO, NATO A NAPOLI IL 1 GIUGNO 1977, NELLA QUALITA' DI RETTORE PRO-TEMPORE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO NOBILIARE, STORIA ED ARALDICA E S.A. IL PRINCIPE REALE DON FRANCESCO NICOLA ROBERTO PATERNO' CASTELLO DI CARCACI, NATO A CATANIA IL 06 GIUGNO 1964, CITTADINO ITALIANO, RESIDENTE IN MISTERBIANCO (CT) VIA ARCHIMEDE N. 12, C.F. PTR FNC 64H06 C351S.

FASC. 372

REP. 45/2013

CRON. 1275

CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA ARBITRALE




TRIBUNALE ARBITRALE

MASSA

SENTENZA ARBITRALE

AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA DALLA
AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 824 BIS C.P.C.
DELL'ART. 824 BIS C.P.C.



pronunciata dal Tribunale Arbitrale formato presso la Corte Superiore di Giustizia Arbitrale avente sede in Massa Via dei Saraceni n. 15 e composto dai seguenti Membri:

Prof. Avv. RAFFAELLO CECCHETTI nato a Viareggio il 03 novembre 1949 con studio in Lucca viale Lazzaro Papi n. 13, in qualità di Presidente;

Prof. Avv. RICCARDO SCARPA, nato a Roma il 08 gennaio 1957, con studio in Roma Via Damiano Chiesa n. 47, in qualità di Giudice

Avv. VITTORIO LANDOLFI, nato a Viareggio il 29 dicembre 1954 con studio in Viareggio Piazza Garibaldi 19, in qualità di Giudice

con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte Superiore di Giustizia Arbitrale Prof. FRANCESCA BUZZIGOLI, domiciliata per la carica presso la Corte medesima,

con l'assistenza del Cancelliere PATRIZIA NERI

nel giudizio promosso da



S.A. il Principe Reale Don FRANCESCO NICOLA ROBERTO PATERNO' CASTELLO di CARCACI, nato a Catania il 06 giugno 1964, cittadino Italiano, residente in Misterbianco (CT) Via Archimede n.12, C.F. PTR FNC 64H06 C351S, rappresentato e difeso dal Dr. Emilio PETRINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Viareggio Piazza Garibaldi n. 19 in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

CONTRO

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO NOBILIARE, STORIA ED ARA LDICA con sede in Viareggio Piazza Garibaldi 19 e in Elbasan (Albania) Lagja Kongresi i Elbasanit, pall. 36, n.1 in persona del suo Rettore pro tempore Dott. Irg. Vincenzo Santoro, nato a Napoli il 01.06.1977, residente in Viareggio per la carica presso l'Istituto, in Piazza Garibaldi n. 19, C. F. SNT VCN 77H01 F839L rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Angela Ginghiali ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lucca Via Alfredo Catalani 28, come da mandato a margine della comparsa di risposta

AVENTE AD OGGETTO

Accertamento in capo al sopra menzionato S.A. il Principe Reale Don FRANCESCO NICOLA ROBERTO PATERNO' CASTELLO di CARCACI, dei requisiti richiesti dagli art. 6 lett.e) e 7 dello Statuto dell'Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare, Storia ed Araldica per l'ammissione quale Socio benemerito di giustizia e del conseguente diritto di ricevere dall'Istituto medesimo assistenza non gratuita su questioni di carattere araldico-nobiliare



ed il versamento, in suo favore, della Borsa di Studio di lek. 65.000,00 (sessantacinquemila) istituita per l'anno 2013, da erogarsi nella Repubblica di Albania per ricerche storiche da effettuarsi ivi.

Procedimento n. 4/2013 R.A.C. Sentenza n. 11/2013.

PREMETTE

- Che ai sensi della lettera b) della Convenzione di Arbitrato Internazionale sottoscritta tra le parti in Roma il 18 Gennaio 2013 sono stati concordemente designati Giudici Arbitrali l' Avv. Prof. Raffaello Cecchetti con studio in Lucca Viale Lazzaro Papi n. 13, l' Avv. Prof. Riccardo Scarpa del Foro di Roma con studio in Roma Via Damiano Chiesa 47, l'Avv. Vittorio Landolfi con studio in Viareggio Piazza Garibaldi 19, i quali, ritualmente interpellati, hanno dichiarato di accettare l'incarico;
- Che ai sensi della lettera c) della predetta Convenzione è stato nominato Presidente del Tribunale Arbitrale l'Avv. Prof. Raffaello Cecchetti, il quale ugualmente ha accettato l'incarico;
- Che la sede dell'arbitrato è stata stabilita in Massa Via dei Saraceni n. 15;
- Che ai sensi della lettera i) della detta Convenzione le parti hanno stabilito che la sentenza doveva essere pronunciata nel termine di 07 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione stessa e pertanto entro il 18 agosto 2013;
- Che le parti hanno altresì fatto riferimento alla detta Convenzione Arbitrale e al Regolamento della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale allegato allo

Statuto dell' Istituto per la disciplina delle modalità di formazione e di redazione della sentenza




SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Allo scopo di dirimere e definire la controversia così come esposta in epigrafe e i cui esatti termini si illustreranno successivamente, S.A. il P.R.

Don FRANCESCO NICOLA ROBERTO PATERNO' CASTELLO di CARCACI, e l'Ing. VINCENZO SANTORO nella sua qualità sopra spiegata, stipulavano in data 18 gennaio 2013 una Convenzione di Arbitrato Internazionale ai sensi ed agli effetti dell'art. 807 c.p.c. e dell'art. II comma 2° della Convenzione di New York 10/6/1958 ratificata e resa esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana con Legge 19/1/1968 n.62, trattandosi di controversia avente ad oggetto prestazione da effettuarsi nel territorio della Repubblica di Albania, Convenzione che viene depositata, unitamente alla presente sentenza che viene a definire la controversia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 825 comma 1 c.p.c.

Con la Convenzione sottoscritta le parti confermavano la propria integrale accettazione del Regolamento della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale allegato allo Statuto dell'Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare Storia ed Araldica di cui ai rogiti del Notaio Roberto Tolomei di Viareggio del 18/11/2010, n° 144.557 di repertorio, raccolta n. 30.244 registrato in Viareggio il 25/11/2010 al n° 4413 vol. 1.

All'esito della stipula della Convenzione, il ricorrente S.A. il P.R. Don



FRANCESCO NICOLA ROBERTO PATERNO' CASTELLO di CARCACI, tramite il proprio difensore, in data 28 gennaio 2013, depositava presso la Cancelleria proprio ricorso, con delega a margine, nella quale esponeva le ragioni della propria richiesta, con allegata la relativa documentazione, unitamente alla prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte.

Successivamente in data 7 febbraio 2013 l'Istituto Internazionale nella persona del suo Rettore, tramite il proprio difensore, depositava memoria di risposta con delega a margine, nella quale venivano esposte le ragioni dell'Istituto, con allegata la relativa documentazione.


In data 15/2/2013 si riuniva il Tribunale Arbitrale, il quale nominava Relatore, con delega ad effettuare gli atti di istruzione ex art. 816 ter 1°co. c.p.c. , il proprio Presidente Prof. Avv. Raffaello Cecchetti e dava termine di 15 giorni alle parti per depositare ulteriori memorie e ulteriore documentazione.

Parte ricorrente depositava documenti in data 1 Marzo 2013.

Parte convenuta non provvedeva a nessun deposito.

In data 19/03/2013 il Tribunale Arbitrale fissava il termine di giorni 20 per il deposito di memorie conclusionali, che venivano regolarmente depositate nei termini dalle parti.

In data 18/5/2013 si riuniva il Tribunale Arbitrale il quale, preso atto delle memorie e dei documenti depositati e delle conclusioni precisate in esse dalle



parti, dichiarava chiusa l'istruttoria e riteneva la controversia in decisione.

Alla luce di ciò viene resa la presente Sentenza.

FATTO

Con lettera in data 7/12/2012 S.A. il P.R. Don FRANCESCO NICOLA ROBERTO PATERNO' CASTELLO di CARCACI, chiedeva all'Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare Storia ed Araldica, nel prosieguo denominato Istituto, di essere ammesso allo stesso nella categoria di Socio benemerito di giustizia ai sensi degli art. 6 lettera e) e 7 dello Statuto Sociale.

Chiedeva altresì che gli venisse riconosciuto il diritto ad ottenere da parte dell' Istituto assistenza araldico-nobiliare e ad ottenere il versamento di una Borsa di Studio di Lek. 65.000,00 (sessantacinquemila), così come deliberato dall'Istituto per l'anno 2013, che avrebbe dovuto essere erogata al richiedente nella città di Elbasan (Repubblica di Albania), allo scopo di realizzare ivi una ricerca avente ad oggetto "Skandenberg e i suoi rapporti con il Regno di Napoli" .

Affermava il richiedente di poter vantare la qualifica nobiliare godendo dei seguenti titoli:

- Essere Sovrano Gran Maestro del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò e di tutti gli ordini Dinastico-Familiari appartenenti alla Real Casa d'Aragona di Maiorca e di Sicilia di cui ne è Sovrano e Capo di Norme e d'Arme, e come tale soggetto di Diritto Internazionale di Ordine non



Nazionale ai fini della Legge Italiana 3 marzo 1951 n.178 .

•Conseguentemente essere titolare delle prerogative sovrane connesse allo jus maestatis e allo jus honorum, con facoltà di cedere, ovvero di concedere, di rinnovare, di riconoscere stemmi gentilizi, titoli nobiliari del Sovrano Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò con o senza predicato, trasmissibili o non, titolo onorifici e cavallereschi relativi anche agli altri ordini dinastici di Famiglia, come tali non Nazionali.

In data 28 dicembre 2012 , con rituale comunicazione, il Rettore dell'Istituto informava il richiedente del rigetto della domanda sostenendo che non era provata l'esistenza dell'Ordine in oggetto,


Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Istituto il richiedente ed il Rettore dell'Istituto concordavano pertanto di far decidere la controversia ad apposito Collegio Arbitrale istituito presso la Corte Superiore di Giustizia Arbitrale avente sede in Massa Via dei Saraceni n.15.

Conseguentemente in data 18/1/2013 le parti stipulavano la relativa Convenzione Arbitrale nella quale, fra l'altro, ribadivano l'integrale accettazione del Regolamento della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale allegato allo Statuto dell'Istituto e precisavano che le spese e gli onorari della procedura arbitrale sarebbero state a carico del richiedente.

MOTIVI

La questione posta a questo Tribunale Arbitrale assume un duplice aspetto: in primo luogo è necessario accertare l'esistenza dell'Ordine di cui trattasi, la

qualificazione giuridica del medesimo, e la spettanza della Gran Maestranza dell'Ordine stesso al richiedente; in secondo luogo si tratta di verificare se questi eventualmente come Gran Maestro dell'Ordine sia titolare della fons honorum.



La giurisdizione di questo Tribunale deriva dal fatto che l'accertamento richiesto verte su materie che sono sì di carattere storico (infatti l'Ordine di cui trattasi è nato in epoca medievale ed è stato storicamente connesso alle pretese che la Famiglia Paternò ha vantato e vanta sull'antico Regno delle Baleari), ma appare essere anche di carattere giuridico, dal momento che tramite la Legge n.178/1951 gli Ordini Cavallereschi, nelle loro varie forme giuridiche, (Ordini Statuali, Ordini Pontifici, Ordini non nazionali ecc.), assumono una precisa rilevanza anche nell'Ordinamento Repubblicano.

Per quanto riguarda le problematiche relative alla fons honorum esse sono state più volte affrontate dalla magistratura sotto il profilo dell'esistenza e legittimità di titoli nobiliari che eventualmente, fossero stati conferiti da soggetti provvisti di fons honorum.

La soluzione di quest'ultimo problema è ormai nota, anche perché più volte affrontata anche da questo Tribunale arbitrale.

Osserva preliminarmente questo Tribunale arbitrale che la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 20/5/1965 n.987, ha stabilito che la materia nobiliare ha rilevanza giuridica e che ogni accertamento è compatibile con l'attuale Ordinamento e con i principi affermati dall'art. 3 della Costituzione.

A handwritten signature, possibly "R", is written above a large, stylized signature that appears to be "A" or "L" with a long horizontal stroke. To the right of this signature are the initials "h".





Rileva, infatti, il Supremo Collegio: *"La perdurante rilevanza giuridica dell'accertamento del diritto al titolo nobiliare va ritenuta, anche, giusta quanto è stato osservato da autorevoli dottrine, relative ad alcuni diritti (ad es.: il diritto di appartenenza a determinate associazioni, ovvero quello di beneficiare di particolari vantaggi, quali l'ammissione a Collegi, l'attribuzione di borse di studio) che siano condizionati al possesso di speciali requisiti nobiliari.*

In siffatta ipotesi, non può negarsi la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'appartenenza del titolo nobiliare, quale presupposto per il riconoscimento dei predetti diritti, anche se nessun interesse pubblico possa più ricollegarsi allo status nobiliare."

A proposito dell'art. 3 della Costituzione Italiana, questo Tribunale arbitrale osserva poi che le declaratorie relative all'esistenza di un titolo nobiliare, o all'accertamento di una *fons honorum* devono considerarsi in ogni tempo implicitamente ammesse dalla legge italiana e non sembrano importare lesioni al principio di parità sociale dei cittadini; si vuole dire che l'accertamento delle qualità nobiliari in via incidentale appare compatibile con l'attuale Ordinamento Italiano e con i principi affermati dal richiamato art. 3 della Costituzione Italiana della Repubblica Italiana.

L'insigne giurista prof. Giorgio Cansacchi, ordinario dell'Università di Torino, a commento della sentenza del Supremo Collegio n. 987/1965, ebbe a rilevare che l'accertamento preliminare della spettanza di un titolo nobiliare, più precisamente dello status nobiliare di una persona, può essere richiesto,

A


ad esempio, per la necessità di constatare il diritto di un soggetto ad ottenere l'ammissione in un collegio, in un ente assistenziale, a godere di una borsa di studio, di un premio in denaro o di certe agevolazioni.

Le ipotesi possono essere molteplici.

In tutte, l'azione principale non è diretta a far dichiarare l'appartenenza di un titolo nobiliare all'attore o ad enunciarne il pubblico riconoscimento, bensì a riconoscere all'attore un diritto patrimoniale o di altra natura che è condizionato, nella sua esistenza, al possesso di uno status nobiliare.

Anche in queste ipotesi, come ben rileva la sentenza della Cassazione n. 987/1965, non vi è alcun attentato alla pari dignità sociale dei cittadini, giacché ben possono gli statuti di una associazione privata, le tavole di una fondazione di un ente benefico, i regolamenti di vantaggi scolastici, le private disposizioni contrattuali o testamentarie, condizionare l'attribuzione di certi diritti a determinate situazioni obiettive dei destinatari, quale, ad esempio, quella di appartenere ad una famiglia considerata nobile.

Si vuole dire che l'azione principale non deve essere diretta a far dichiarare l'appartenenza di un titolo nobiliare, bensì a riconoscere alla parte un diritto, condizionato al possesso di uno status nobiliare, sicché l'accertamento di quest'ultimo viene ad essere compiuto *incidenter tantum*.

Ciò appare conforme alla possibilità di compromettere per arbitri questioni come quella oggetto della presente controversia: infatti, sotto l'impero del precedente testo dell'art. 806 c.p.c. ante riforma (più restrittivo dell'attuale), era pacificamente ammesso che potevano essere "*decise da arbitri le*



controversie relative a diritti patrimoniali disponibili che trovassero il loro fondamento in uno status" (v. ad es. Punzi, La China, Berlinguer, Andrioli).


Il che è esattamente ciò che accade nel caso di specie, laddove si discute della attribuzione di un diritto patrimoniale che presuppone, in via incidentale, l'accertamento di una qualifica (quale quella di Gran Maestro di Ordine Cavalleresco, titolare di fons honorum), solo in parte ritenuta facente parte dell'ordinamento pubblicistico.

Tutto ciò premesso, e passando al merito, adesso appare necessario prendere in esame le vicende dell'Ordine Militare del Collare di Sant'Agata dei Paternò e la sua qualificazione giuridica.

In ordine al primo aspetto, si rileva come gli storici affermino che esso, detto originariamente Ordine del Collare dei Paternò, poi del Collare di Sant'Agata Vergine e Martire e successivamente Ordine di Sant'Agata dei Paternò, trae la sua denominazione da S. Agata vergine di nobile e ricca famiglia catanese martirizzata con atroci torture (nel 251 secondo alcuni autori) per ordine del proconsole Quinziano, durante la persecuzione decisa dall'Imperatore Decio, e ben presto considerata patrona di Catania in virtù dei miracoli che le furono attribuiti.

Ciò spiega la fondazione dell'Ordine da parte della famiglia Paternò, ascritta alla nobiltà catanese da secoli e particolarmente devota alla Santa.


L'Ordine, per tradizione risulta essere stato fondato nel XII sec., ma per quello che in questa sede particolarmente interessa è stato pienamente



riconosciuto nel Regno delle Due Sicilie come risulta dai seguenti provvedimenti, versati in atti, in copia autentica :

1) Comunicazione della Procura del Re presso il Tribunale Civile della Provincia di Catania 18 maggio 1851 car.1 num. 2110 inviata al Sindaco di Carcaci che riporta un provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 maggio 1851 che così si esprime : *“ La mia corrispondenza mi ha dato occasione di avvertire che in generale gli Ufficiali dello Stato Civile non adempiono con esattezza lo invio allo Ufficiale di Stato Civile rispettivo degli estratti di morte delle persone non domiciliate nel Comune dove cessano di vivere comprendenti, come vuole la legge, le esatte annotazioni delle qualifiche Onorifiche o di Onorevoli titoli che lo estinto abbia eventualmente meritato durante la vita, lamentandosi tali manchevolezze segnatamente per quegli Ordini legittimamente avutisi in grembo allo Ordine dello Collare di Santa Agata Cavalleresco Familiare della Serenissima Casa Paternò, in persona del Reggente Gran Maestro lo eccellentissimo cav.re Don Giovanni Paternò Castello dei Duchi di Carcaci Principe d' Emmanuel jure maritali, Ordine già riconosciuto nei Reali Dominj al di la del Faro....”*

2) Ordinanza dell'Intendente della Provincia di Catania del 30 marzo 1853, il quale, richiamata la Ministeriale del Luogotenente Generale di S.M. del 26 febbraio 1853 , faceva *“ assoluto divieto di partecipare alle pubbliche ed ufficiali Cerimonie adornando le vestimenta ed in ispecie le Uniformi Regie e dello Stato con decorazioni di Ordini Stranieri per il quale non fu implorato o ricevuto il Reale assenso..”* precisando che *“ facciasi solo eccezione pelle*



onorificenze concesse dalla Santità del Romano Pontefice , dello Ordine dello Ospitale di S.Giovanni , detto Militense, e del Militare Ordine del Collare di Santa Agata della Serenissima Casa Paternò Castello Guttadauro d' Emmanuel per ispeciale privilegio che S.M. il Re N.S. (D.G.) nella sua Intelligenza ha creduto di concedere".

3)Certificazione della Real Commissione de' Titoli di Nobiltà in Napoli del 27 giugno 1859 che, in riferimento a Giovanni Paternò Castello dei Duchi di Carcaci, veniva dato atto che era stato riconosciuto principe di Emmanuel jure maritali ,e *"per Sovrana volontà Reggente Gran Maestro dello Ordine Familiare Dinastico del Collare dei Paternò dedicato alla Santa Vergine e Martire Catanese Agata"*.

4)Certificazione della Real Commissione de' Titoli di Nobiltà in Napoli del 28 novembre 1859, che, a fronte della richiesta di Don Giovanni Paternò Castello Reggente Gran Maestro dello Ordine Familiare e Dinastico del Collare dei Paternò, rivolta al Re, tendente ad ottenere, giusta favorevole voto deliberativo del Consiglio di Famiglia del 14 giugno 1853 in atto notaro Accardi di Palermo *"il passaggio delli poteri di Governo dell'Ordine Cavalleresco Paternò e tutte le prerogative, onorie Pretendenze Reali quale Capo designato, voluto e riconosciuto della Casa Paternò e Paternò Castello in testa ed in persona dello eccellentissimo don Mario predetto"* vale a dire *" Don Mario Paternò Castello Guttadauro dei Duchi di Carcaci principino di Emmanuel "* , suo figlio, esprimeva parere favorevole *"formulando solo riserva a che il Maestral Despotare sull'Ordine delli*



Paternò s'abbia a ministeriale liberamente e legittimamente, giusta già espressa Sovrana volontà solo nei dominj al di là del Faro ed al contrario per quelle Cavalleresche distinzioni che l'Ecc.mo Gran Maestro avesse a volere elargire nel Reame al di qua del Faro ricevere dovessero ogni volta Delibera di Sovrano contento nullo considerando il Maestral Decreto che tanto non rispettasse ed ottenesse”

5) La Comunicazione 8 marzo 1860 con la quale il Luogotenente Generale nei Reali Domini al di là del Faro trasmetteva al “*Cav. D. Giovanni Paternò Castello di Carcaci Principe d'Emmanuel 'maritali nomine' , Serenissimo Coll. Regg.te Gr.Maestro dell'Ord. del Collare dei Paternò* “ il Decreto Reale 11 febbraio 1860 che lo nominava Presidente del Consiglio Distrettuale di Catania “*per la sessione del corrente anno 1860*”.

6) Il Regio Decreto di Francesco II dato in Gaeta il 16 settembre 1860 e controfirmato dal Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia Pietro Ulloa, con il quale il Re riconosceva infine Don Mario Paternò Castello Guttadauro dei Duchi di Carcaci ,”*Capo dell'Ordine Dinastico del Collare dedicato a S.Agata Vergine e Martire, patrimonio incontestabile della Serenissima Casa Paternò con il titolo e grado di Sovrano Gran Maestro con facoltà di concedere onori e gradi cavallereschi e titoli nobiliari sul cognome, sui predicati delle Isole Baleari, già Real Dominio dei suoi Avi come sul palazzo Paternuense.*”



Don Mario Paternò Castello successivamente sposò Anna Spitaleri e generò Eleonora, erede della famiglia, che sposò Roberto Paternò Castello di Carcaci, figlio di Francesco Mario Duca di Carcaci.

Da Roberto la linea è continuata fino all'attuale richiedente, così come accertato e documentato dalla sentenza del Tribunale Arbitrale di Ragusa del 08.01.2003, n. 50, resa esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17.02.2003, n. 177, alla quale accenneremo più oltre.

Si noti che la discendenza in linea femminile appare pienamente legittima, non solo perché conforme alle regole di successione nobiliare allora vigenti nel Regno delle Due Sicilie, ma anche a quanto disposto dal richiamato Decreto di Francesco II 16 settembre 1860 il quale precisava *"a garantire la continuità del Gran Magistero"* che la Gran Maestranza dell'Ordine si sarebbe trasferita per discendenza maschile e *"in mancanza di diretta ed immediata discendenza maschile legittima avente i decretati requisiti, ai figli maschi legittimi delle figlie femmine legittime in ordine di primogenitura e sempreché l'Ordine rimanga in Casa Paternò"*:

L'Ordine in esame, così inserito nell'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie è poi "entrato" e quindi reso pienamente legittimo, nell'ordinamento del nuovo Regno d'Italia, nato a seguito dell'Unificazione, attraverso l'art. 78 dello Statuto Albertino il quale così recitava:

" Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello



prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriberne gli statuti."

A seguito di ciò, le decorazioni dell'Ordine sono state legittimamente conferite, anche a personalità di rilievo, durante il periodo monarchico.

Appare quindi provata l'esistenza e la legittimità del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò, e che il richiedente ne è il legittimo titolare Gran Maestro.

Si pone adesso il problema di verificare se detto Ordine possa essere qualificato "non nazionale" ai sensi della Legge italiana 3 marzo 1951 n. 178.

Va premesso che la disciplina degli Ordini Cavallereschi, in regime repubblicano, è stata dettata proprio dalla citata Legge 3 Marzo 1951 n. 178, che ha "soppresso" (in realtà semplicemente disconosciuto) gli Ordini di Casa Savoia ed ha disciplinato l'uso legittimo delle decorazioni degli altri Ordini cavallereschi, da consentirsi mediante provvedimento di autorizzazione.

Più precisamente, l' art. 7 della legge stabilisce che:

"I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri.

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.



L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla e' parimente innovato alle norme in vigore per uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta."

Dal disposto legislativo, quindi, si possono ricavare i seguenti principi :

- a) i cittadini italiani possono liberamente accettare onorificenze o distinzioni cavalleresche di Ordini non nazionali o di Stati esteri;
- b) al contrario, fatte salve le decorazioni dello SMOM, i cittadini non possono usare nel territorio della Repubblica le decorazioni ricevute, se non "autorizzati";
- c) l'autorizzazione è concessa: - per le decorazioni e onorificenze della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi del R.D. 10 luglio 1930 n.974) ; - per le altre decorazioni e onorificenze dal Ministero degli Affari Esteri (ai sensi della Legge 12 gennaio 1991 n. 13, modificativa dell'art. 7 della legge n. 178 del 1951);
- d) gli Ordini da Casa Savoia sono soppressi;
- e) le semplici associazioni formate da "privati" non possono conferire onorificenze.



E' interessante però rilevare come la legge non parli assolutamente di "riconoscimento" degli Ordini : pertanto tutti gli Ordini cavallereschi non nazionali o di Stati esteri sono, per definizione, legittimi, ma nel senso di irrilevanti per l'ordinamento italiano, così come è irrilevante l'accettazione, da parte del cittadino, di decorazioni dagli stessi conferite.

La legge infatti si limita a disciplinare solo l'utilizzo (pubblico) delle decorazioni "nel territorio della Repubblica", che deve essere, appunto, "autorizzato".

Il che appare assolutamente ovvio: basti pensare all'ipotesi di un alto ufficiale dell'Esercito Italiano che, negli anni '50, avesse ottenuto l'Ordine di Lenin dal governo dell'URSS: lo avrebbe potuto accettare, ma ad utilizzarlo sulla divisa avrebbero certo ostato ragioni di palese inopportunità.

Conseguentemente, si può affermare che non è l'autorizzazione all'uso delle decorazioni che rende legittimo un Ordine, proprio perché, non potendosi parlare di riconoscimento, l'atto autorizzativo si limita ad esprimere un giudizio di utilizzabilità di un qualcosa (l'onorificenza) che proviene da una realtà che è (e rimane) fuori dall'ordinamento giuridico dello Stato, con l'ulteriore corollario che l'atto autorizzativo in questione è caratterizzato da un certo grado di discrezionalità, che peraltro deve essere fatta oggetto di motivazione.

Ciò ai sensi di legge.

Si è posto, tuttavia, il problema di chiarire il significato e la portata della definizione di "Ordini non nazionali". Ciò però è avvenuto in maniera



puntuale solamente nel 1999 in virtù di un apposito Regolamento emanato dallo stesso Ministero degli Affari Esteri.

Da detto Regolamento (n. 022/363 del Ministero degli Affari Esteri Italiano approvato in data 27 Luglio 1999, in attuazione e chiarimento di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 3 Marzo 1951 n.178), si ricava, in particolare, quanto segue:

"5) In generale è ammesso in Italia l'uso delle sole decorazioni degli Ordini legalmente esistenti nel paese di origine o costituenti soggetto di diritto internazionale, o appartenenti al patrimonio araldico particolare di dinastie già regnanti e che si fondano su di una persistente ed ininterrotta titolarità nel capo della dinastia, o di uno jus honorum od, infine, appartenenti al patrimonio araldico di un cittadino straniero riconosciuto da un ordinamento giuridico di uno stato estero.

Ciò in sintesi: in particolare, appare opportuno procedere ad un ulteriore, più attento esame della nomina in questione, vale a dire dell'art. 7 della Legge n. 178/1951.

Infatti, mentre è chiaro il concetto di onorificenze o distinzioni conferite da "Stato Estero", come parimenti è chiara la disciplina dettata dai commi 3 e 4 relativa alle decorazioni conferite dalla Santa Sede, dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e dal Sovrano Militare Ordine di Malta, deve essere chiarito il concetto di "Ordini non Nazionali".



Questi, evidentemente, devono essere estranei all'attuale ordinamento Italiano e non promanare direttamente da un Ordinamento statale straniero (cioè da uno Stato Estero).

Si tratta allora di una categoria di Ordini, cioè di istituzioni cavalleresche, costituiti ed operanti non come espressione di Ordinamenti Statuali Sovrani, e comunque fuori dall'Ordinamento Statale Italiano. (Vedi Parere Consiglio di Stato I Sez. 26/11/1981 n.1863).

Data la non coincidenza con la Sovranità Statale di uno Stato Estero e della estraneità dall'Ordinamento Italiano, appare evidente la necessità di indicare criteri di individuazione dell'ordine "non nazionale" che ne permettano la qualificazione e ne legittimino giuridicamente la dignità cavalleresca, per le finalità di cui all'art. 7 citato.

Tali elementi di individuazione, e pertanto di riconoscimento, nel senso di autorizzabilità dell'uso delle onorificenze, debbono essere rinvenuti, pertanto, nella disciplina posta da Ordinamenti legittimamente esistenti o esistenti, civili o canonici.

Alla luce di tutto ciò, riassuntivamente, si possono così individuare le seguenti categorie (vedi in dottrina, Bascapè, Pelliccioni di Poli, nonché vedi il "Rapporto Conclusivo del Gruppo di Studio presso il M.A.E. 18/4/1996", presieduto dal Prof. Leanza).

A) Ordini Nazionali di Stati Esteri, ossia facenti parte del patrimonio araldico di una Nazione (vedi ad esempio Legion d'Onore in Francia).



B) *Ordini Pontifici, ossia di emanazione del Sommo Pontefice.*

C) *Ordini Dinastici, nei quali il Gran Magistero è ereditario in una Famiglia attualmente regnante (ad esempio Ordine della Giarrettiera in Inghilterra).*

D) *Ordini Dinastici non Nazionali nei quali il Gran Magistero è ereditario in una Famiglia ex Sovrana (ad esempio l'Ordine del Toson d'Oro, l'Ordine di San Gennaro).*


E) *Ordini Sovrani, nei quali la Sovranità deriva o da antichi possedimenti con carattere di sovranità, o dall'avvenuto riconoscimento da parte di Sovrani o di Pontefici, (ad esempio Ordine di Malta).*

F) *Ordini Magistrali che hanno il Gran Maestro non discendente da Famiglia ex Sovrana, ovvero nei quali il Gran Magistero è elettivo e non ereditario."*

Ciò premesso , il Regolamento in questione così prosegue:

Gli ordini di cui alla lettera C) sono riconoscibili ed autorizzabili (nel senso, già precisato, di autorizzabilità all' uso delle relative onorificenze) in quanto Ordini non nazionali.

Gli Ordini di cui alla lettera D) sono riconoscibili ed autorizzabili come Ordini non Nazionali a condizione che essi siano sorti e costituiti quando la famiglia attualmente ex Sovrana era, al contrario, regnante, che vi sia stata una ininterrotta titolarità nel capo della Famiglia e che manchi una soppressione da parte del Capo della Famiglia medesima .



Si noti che, sotto questo profilo, sono irrilevanti le "soppressioni" effettuate da altri soggetti giuridici, anche statuali, che peraltro non avevano il potere di "sopprimere" l'Ordine (proprio perché questo era patrimonio della Famiglia allora regnante), ma solo quello di disconoscerlo.

E' il caso, ad esempio, degli Ordini Dinastici costituiti dai Sovrani degli Stati pre-unitari italiani nel periodo antecedente all'Unificazione.


Gli ordini di cui alla lettera E) sono riconoscibili ed autorizzabili qualora vi sia la prova della già esistente sovranità territoriale o quando tale sovranità sia stata riconosciuta da Re, Imperatori o Sovrani Pontefici, e che possano dimostrare una continuità conforme al proprio ordinamento interno.

Anche in tal caso le eventuali "soppressioni" da parte di ordinamenti diversi non avrebbero rilevanza.

Gli ordini di cui alla lettera F) sono riconoscibili ed autorizzabili solo nel caso che tali Ordini abbiano avuto un riconoscimento da almeno uno Stato Estero (purché, ovviamente non esistano espresse norme in contrario o ragioni politiche che lo sconsiglino) e pertanto, possano rientrare nell'ampio concetto di Ordini non Nazionali.

In caso contrario tali Ordini sono da considerarsi mere Associazioni di diritto privato che, nell'ipotesi che conferiscano onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge."

Va sottolineato come il Regolamento in questione si ponga a completamento di quanto già chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. I, Parere n. 1869, 26



novembre 1981, relativo al Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio), che precisò che Ordini non nazionali “ *sono quelli totalmente estranei all'ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statale estero, e cioè le istituzioni costituite ed operanti all'estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani, i quali abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca*”.

Giova ancora aggiungere che la S. Corte di Cassazione aveva già ritenuto (ad es. Cass., pen. III, 20 dicembre 1963, Castelbianco, in Mass. Pen. 94, n. 255) che per stabilire se un Ordine cavalleresco fosse non nazionale (o meno) si doveva tenere conto (non necessariamente in via cumulativa) dei seguenti elementi :

- precedenti storici;
- organizzazione ;
- estensione territoriale;
- scopo e attualità del suo funzionamento;
- carattere ereditario della Gran maestranza in una dinastia già provvista di fons honorum.

La cittadinanza italiana del Gran Maestro era stata poi ritenuta sintomatica (in senso negativo) , solo però qualora questi fosse stato anche il fondatore dell'Ordine.



La dottrina più attenta e recente ha così evidenziato come *“la previsione legislativa, proprio perché ha predisposto un 'contenitore' a contenuto non predeterminato per gli Ordini non nazionali, non prevede l'indicazione dei requisiti necessari perché l'operatore riconduca un ordine alla particolare categoria”*. Pertanto *“si tratta di una norma in bianco che trova la sua attuazione nel prudente apprezzamento dell'interprete, il quale deve rifarsi ai principi dell'ordinamento giuridico, ad una accurata indagine storica soprattutto sotto il profilo araldico-nobiliare, e alla prassi internazionale”* (Libertini, *Dagli antichi cavalieri agli attuali Ordini Cavallereschi*, Pesaro-Urbino, 2009, p. 73 ss.).

Si può quindi ritenere che il sopra richiamato Regolamento del M.A.E. n. 022/363 del 1999 abbia voluto dare un contenuto più specifico alla citata *“norma in bianco”*, completandola ad integrandola.

Alla luce di quanto più sopra esposto risulta che l'Ordine oggetto del presente giudizio:

- a) è un Ordine storicamente costituito da famiglia già sovrana, accertata come tale da numerose sentenze di organi giurisdizionali;
- b) ha ottenuto il riconoscimento del Regno delle Due Sicilie e, tramite l'art. 78 dello Statuto del Regno d'Italia, è stato *“mantenuto”* dall'ordinamento giuridico statale italiano;
- c) attualmente ha ottenuto un riconoscimento dalla Repubblica di Gambia, il cui Presidente non solo ha accettato di essere insignito del Gran Collare dell'Ordine, ma ha auspicato un positivo sviluppo delle relazioni fra la

Q

[Handwritten signature]



Repubblica e la Real Casa d'Ayerbe-Aragon (vedi lettera 3 maggio 2002 in atti);

d) è strutturato su vari Priorati italiani e di altri Paesi esteri;

e) il Gran Maestro è un soggetto che gode di fons honorum, così come disposto dal Re Francesco II delle Due Sicilie ed accertato da sentenze dei Tribunali della Repubblica, alle quale accenneremo più oltre.

Conseguentemente, sia applicandosi i parametri di cui al parere del Consiglio di Stato n. 1869/1981, sia quelli disegnati dalla S.C. in sede penale (Cass. III, 20 dicembre 1963, Castelbianco), sia quelli precisati nel Regolamento del M.A.E. n. 022/363 (normativamente vincolanti, per le ragioni più sopra esposte), l'Ordine in esame deve essere qualificato come Ordine non Nazionale ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della Legge n. 178 n. 151.

Più precisamente, l'Ordine in esame rientra nella categoria individuata nel citato Regolamento con la lettera D (*Ordini Dinastici non Nazionali nei quali il Gran Magistero è ereditario in una Famiglia ex Sovrana*), ovvero, in ipotesi, con la lettera E (*Ordini Sovrani, nei quali la Sovranità deriva o da antichi possedimenti con carattere di sovranità, o dall'avvenuto riconoscimento da parte di Sovrani o di Pontefici*).


Le onorificenze concesse dall' Ordine, pertanto, non solo sono liberamente accettabili dai cittadini italiani, ma sono anche suscettibili di autorizzazione da parte del MAE.

L'Ordine come tale, tramite il suo Gran Maestro, è infine da considerarsi soggetto di diritto internazionale.



Appare adesso necessario verificare se al richiedente, nella sua sopra indicata qualità possano essere riconosciute le prerogative sovrane connesse allo jus maiestatis e allo jus honorum.

Come antico insegnamento della Dottrina, la Sovranità, nel suo pieno esercizio, comprende la esplicazione di quattro diritti fondamentali: 1. Lo "JUS IMPERII", cioè il diritto al comando; 2. Lo "JUS GLADII", cioè il diritto d'imporre l'obbedienza col comando; 3. Lo "JUS MAJESTATIS", cioè il diritto di essere onorato e rispettato; 4. Lo "JUS HONORUM", cioè il diritto di premiare il merito e la virtù. Allorquando un Sovrano viene estromesso dal dominio politico di un territorio, senza che compia alcun atto abdicativo o di acquiescenza al nuovo Ordinamento Politico, Egli subisce una "compressione" nei suoi due diritti, *jus imperii e jus gladii*, che conserva però come, suol dirsi "*in pectore et in potentia*", nella qualità di "Pretendente" al Trono perduto. Conserva, invece, in tutta la loro interezza, l'esercizio degli altri due diritti, *jus maiestatis e jus honorum*, che costituiscono la sua particolare Prerogativa che va sotto il nome di "fons honorum", connaturata nella sua funzione sovrana, che si esplica nella facoltà di "crear nobili ed armar cavalieri" negli Ordini Cavallereschi di collazione dinastico-familiare del proprio Casato. Tale diritto si trasmette "jure sanguinis" all'infinito, ai propri discendenti, in persona del "Capo di Nome e d'Arme della Dinastia", onde il principio di diritto pubblico inglese "*Rex non moritur*" nel senso di perpetuazione dinastico-funzionale di tale Reale Prerogativa. Storicamente ciò si spiega perché il Sovrano, Monarca assoluto o costituzionale, esercita un




mandato "per grazia di Dio"; legato al principio teologico "*omnis potestas a Deo*"; crisma che, per la sua natura divina, non può conoscere limiti. Il Sovrano, può perdere tali "Prerogative" soltanto in seguito a capitolazione politica, sotto forma di abdicazione, rinuncia, vassallaggio, acquiescenza, il che vien detto "debellatio". E' naturale, infatti, che il territorio, non può essere "soggetto" bensì "oggetto" della Sovranità, in quanto su di esso si esercita la potestà sovrana ed essendo, pertanto, sottoposto a tale potere, non costituisce il potere stesso. Che la sovranità possa essere disgiunta dal territorio, lo conferma, infatti, la posizione giuridica del S.M.O.M.; quella della Santa Sede, dal 1870 al "Concordato"; della "Croce Rossa Internazionale"; un tempo della "Società delle Nazioni", poscia delle "Nazioni Unite", come giustamente ebbe ad osservare l'On. Casilinuovo nella relazione alla Legge 3 marzo 1951 n. 178. Esistono dunque, di fatto, col pieno riconoscimento in campo internazionale, "*Personalità Giuridiche Internazionali*" assolutamente prive di territorio, come pure "Ordini Sovrani" senza sudditi né territorio. Afferma precisamente il Bascapè del Sacro Cuore di Milano: "*La famiglia principesca già sovrana, mantiene il suo carattere dinastico e il suo Capo*" conserva il titolo e gli attributi dell'ultimo Sovrano spodestato, col nome di "Prendente". Tali principi sono confermati da pareri di illustri giuristi, quali S.E. il Dott. Ercole Tanturri, Primo Presidente On. della Suprema Corte di Cassazione, cui si associarono il Prof. Leonardo Puglionisi, Docente di Dir. Canonico nell'Università di Roma e S. E. Dott. Raimondo Jannitti-Piomallo, allora Presidente di Sezione della Corte di



Cassazione (Giornale di Araldica e Genealogia n. 7-12 del dic. 1954) il quale, fra l'altro scrive: *"La sovranità è una qualità perpetua, indelebilmente collegata e unita nei secoli a tutta la discendenza di colui che l'ha per primo conseguita o rivendicata e si concretizza nella persona fisica del Capo di Nome e d'Arme della Dinastia, indipendentemente da qualsiasi considerazione o indagine di natura politica, giuridica, morale e sociale che di quest'ultimo possa farsi, e che, come insegna anche la storia, non può assolutamente incidere sulla sua qualità sovrana"*. Aggiunge il Gorino-Causa: *"Le onorificenze possono essere conferite anche da chi non gode più in atto della sovranità territoriale. Il Sovrano spodestato, conserva la collazione dei suoi Ordini Gentilizi, mentre perde il Gran Magistero di quelli della Corona, facenti parte del patrimonio dello Stato"*. In altri termini, come il Sovrano è titolare di due ben distinti patrimoni economici: quello privato e quello della Corona, parimenti è titolare di due distinti patrimoni araldici: quello dinastico-familiare e quello dello Stato. La perdita della sovranità territoriale importa di conseguenza la perdita di tutto ciò che si appartiene alla Corona (e cioè allo Stato) ma giammai di ciò che costituisce patrimonio personale sia economico che araldico. Nella figura del Sovrano spodestato, oltre al legittimo esercizio del Gran Magistero dei suoi Ordini Dinastici, rimane quella speciale, indelebile qualità che lo rende "Fons Honorum".

Scriva un illustre Magistrato, S.E. il Dott. Ciro Gini, Primo Presidente On della Suprema Corte di Cassazione, in Sentenze della Magistratura italiana pronunciate posteriormente alla Legge 3 marzo 1951: Sarebbe lo stesso che



voler inibire ai discendenti di Casa Savoia di conferire l'Ordine della SS. Annunziata o quelli dei SS. Maurizio e Lazzaro, entrambi di pertinenza esclusiva della loro " Casa già Sovrana " o ad Otto di Asburgo di conferire l'Ordine del Toson d'Oro che in effetti spesso conferisce a chi gli aggrada. Non può, invero, dubitarsi sulla qualità di "Pretendente" in Umberto di Savoia, non potendo giammai Egli ritenersi "Sovrano debellato". E' notorio, infatti, che Egli, subito dopo il " Referendum " del 1946, decise di partire per l'estero senza neppure attendere l'esito della proclamazione ufficiale dei risultati, quale chiaro atto di protesta al mondo come erano state condotte le consultazioni; esplicita manifestazione di non accettare, né riconoscere, il valore giuridico né politico della votazione.

Conformemente dunque alla prevalente autorevole dottrina, nessuno ha mai dubitato della "Fons Honorum" dei rappresentanti di antiche Dinastie spodestate, onde i lontani discendenti della Imperial Famiglia "Angela Flavia" ebbero a concedere numerosi titoli nobiliari, la cui validità non venne mai messa in dubbio dagli Organi un tempo preposti alla loro tutela.

Parimenti, nessuno ha mai dubitato della legittimità di celebri Ordini Cavallereschi, appartenenti a Dinastie non più regnanti, quali il citato "Toson d'Oro" degli Asburgo oppure l' "Ordine Costantiniano" della Casa Borbone Due Sicilie, entrambi ambitissimi non meno del Sovrano Ordine Militare di Malta, mentre numerosi sono gli esempi di titoli nobiliari concessi da Sovrani spodestati e pur riconosciuti validi in campo internazionale. Basta ricordare quelli concessi da Re Ferdinando II di Borbone dall'esilio di Gaeta,



riconosciuti dalla Consulta Araldica del Regno d'Italia ; il titolo di Principe di Santa Flavia, concesso dal detto Sovrano, nella euforia della inattesa vittoria riportata su Garibaldi a Caiazzo, all'Ambasciatore di Spagna Don Salvatore Bermuda de Castro e confermato dalla Consulta Araldica con decreto 19 dicembre 1886, alla sua legittima discendente, Donna Maria Bermudes. Lo stesso Re Vittorio Emanuele II, come ci tramanda Raffaele de Cesare ne "La fine di un Regno", per concedere al Generale Cialdini il titolo nobiliare di "Duca di Gaeta", chiese preventivamente una esplicita "refuta" al Borbone già in esilio, costituendo esso titolo un "appannaggio personale" dell'antico Sovrano.

Innumerevoli sono gli esempi, antichi e contemporanei, di Sovrani decaduti, i quali, pure in esilio e fuori dal proprio territorio si sono avvalsi della prerogativa di nobilitare o concedere onorificenze dei propri Ordini Dinastici: dall'Imperatore Sigismondo, che, nel 1416, a Parigi, pregato dal Re Carlo VI di Francia, creò Cavaliere quel tal Sig. De Signal, onde abilitarlo all'ufficio di Siniscalco a Beaucaire, a San Luigi Re di Francia, che prigioniero del Sultano Maleth, creò cavaliere un suo favorito, servitore musulmano, a condizione della preventiva conversione al cattolicesimo. Passando ai tempi moderni, ricordiamo il Granduca Cirillo che, proclamatosi Capo della Dinastia Romanoff, dopo l'eccidio di Ekaterinemburg, concesse a Matilde Fejxejevna, moglie del fratello Granduca Andrea, il titolo di Principessa Kransinka ed a Natalia Cerenetovski, moglie dell'altro fratello Granduca Michele, il titolo di Principessa Broso; ad entrambe, il trattamento di Altezza Serenissima; Re



Vittorio Emanuele III, il quale, riconobbe la legittimità del conferimento del titolo di " Duca di Danarca " (Cipro) concesso dall'esilio, dal Re di Spagna, al Marchese Torres; Re Leopoldo del Belgio che, pur in stato di prigionia, concesse alla consorte, il titolo di Principessa de Rety, col trattamento di Altezza Reale, Re Carol di Romania che, dal lontano esilio in Brasile, concesse alla Sig.na Magda Lupescu, il titolo di Principessa Reale di Romania col relativo trattamento di Altezza. Persino la Repubblica di San Marino ha riconosciuto la qualità principesca della Dinastia Canusiana, alla quale appartenne la celebre Contessa Matilde. Titoli tutti pienamente riconosciuti in campo internazionale, pur essendo concessi da Sovrani non più nell'effettivo esercizio del loro potere politico.

Di tali premesse dottrinarie e di diritto internazionale, si pervenne in Italia a numerose affermazioni in campo giurisprudenziale, con sentenze civili e penali, passate in giudicato, con le quali veniva riconosciuta la qualità sovrana di alcuni Gran Maestri di notissimi Ordini Indipendenti, ritenuti, pertanto, soggetti di Diritto Pubblico Internazionali e non compresi quindi nel divieto dell'art. 8 della Legge che prevedeva "Enti, Associazioni e privati".

Con l'abolizione degli speciali Organi un tempo preposti alla tutela dei titoli nobiliari, oggi l'unica autorità chiamata a decidere in materia è la magistratura la quale provvede alla delibazione delle decisioni emesse dai Tribunali Arbitrali.

I Principi, Capi di Nome e d'Arme delle Case ex Regnanti, sono quindi nel pieno, legittimo e giuridico possesso delle " Prerogative Dinastiche"




consistenti nella "FONS HONORUM", per cui, possono validamente concedere o rinnovare titoli nobiliari, con o senza predicati, relativi ai loro ex domini, nonchè onorificenze degli Ordini Cavallereschi di loro collazione dinastico- familiare.

Come già più sopra evidenziato, fermo restando la libera facoltà di "accettazione" di tali onorificenze e di quelle concesse da "Stati Esteri", da parte dei cittadini italiani, ne è consentito dai medesimi un "uso limitato", in mancanza della prevista autorizzazione da parte del Ministro degli Affari Esteri, nei rapporti "privati in pubblico", col solo obbligo della specificazione del grado e dell'Ordine di appartenenza, salvo ad ottenerne l'autorizzazione per un più completo uso ufficiale. Per consolidata giurisprudenza, dalla legittimità dell'acquisto deriva la legittimità dell'uso dei Titoli, come espresso dalla Sentenza del Pretore di Napoli Dottor Tullio Chiariello, Nr. 2230 del 2 febbraio 1942.

In Italia oltre i Savoia ed i Borboni esistono Case Sovrane di assodata validità, storicità ed alle quali è stata riconosciuta la "*Fons Honorum*", da parte di numerose sentenze.

Fra queste può sicuramente ricomprendersi la Reale Casa d'Aragona, di Majorca e di Sicilia.

Il Capo di Nome e d' Arme di detta Real Casa d' Aragona, di Majorca e di Sicilia è indubbiamente il richiedente S.A.R. Il Principe Reale don Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci, consanguineo e discendente in linea collaterale dell' ultimo sovrano della Real Casa d'Aragona, quale suo



legittimo successore e pretendente al trono, al quale competono i connessi diritti e prerogative.

Tutto ciò risulta in modo palese dal già citato R.D. di Francesco II Re delle Due Sicilie dato in Gaeta il 16 settembre 1860 e controfirmato dal Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia Pietro Ulloa, con il quale il Re riconosceva Don Mario Paternò Castello Guttadauro dei Duchi di Carcaci, "Capo dell'Ordine Dinastico del Collare dedicato a S. Agata Vergine e Martire, patrimonio incontestabile della Serenissima Casa Paternò con il titolo e grado di Sovrano Gran Maestro con facoltà di concedere onori e gradi cavallereschi e titoli nobiliari sul cognome, sui predicati delle Isole Baleari, già Real Dominio dei suoi Avi come sul palazzo Paternuense", nonché da tre sentenze riguardanti la dinastia Paternuense, pronunciate in regime repubblicano, che hanno confermato la consanguineità con la casa d'Aragona - Maiorca - Sicilia e la legittimità della fons honorum.

La prima della Pretura unificata di Bari, 03.03.1952, n. 485, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha accertato che " *la Famiglia Principesca dei Paternò ebbe origine da Giacomo I il Conquistatore, discendente dai Conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia* " e che ai Paternò competono " *molti diritti iure sanguinis* " quali quello della " *fons honorum* , ovvero la facoltà di nobilitare nonché il diritto di fondare , riesumare, esercitare il Gran Magistero degli ordini cavallereschi di collazione familiare " .



La seconda sentenza del 05.06.1964, n. 119, del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, ha espressamente confermato la legittimità della fons honorum del rappresentante massimo della Real Casa Paternò, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d'Aragona.

La terza sentenza arbitrale del 08.01.2003, n. 50, resa esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17.02.2003, n. 177, ha dichiarato che competono a Francesco Roberto Paternò Castello di Carcaci, quale Capo della Real Casa " *le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro di ordini non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 1978*".

Tutto quanto più sopra esposto, stante la già riconosciuta Fons Honorum in capo al richiedente, può considerarsi valido anche per tutti gli altri Ordini Dinastici della Famiglia Paternò facenti capo allo stesso, vale a dire l'Ordine Reale di Giacomo I d'Aragona, il Real Ordine Aragonese dei Cavalieri di S. Giorgio e della Doppia Corona, l'Ordine della Real Corona Balearica, l'Ordine di S. Salvatore d'Aragona ed il Real Ordine di Santa Isabella di Aragona, quest'ultimo peraltro avente quale Gran Maestro la Consorte del Capo della Dinastia.



Conclusivamente pertanto la domanda del richiedente può essere pienamente accolta.

Niente per le spese, dal momento che sul punto vi è già stata specifica regolamentazione in sede di Convenzione Arbitrale.


Alla luce di quanto sopra esposto, in via preliminare ed incidentale, questo Tribunale Arbitrale

DICHIARA

Che S.A. il Principe Reale don Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci ha diritto alla qualità di Principe Sovrano Gran Maestro del Militare Ordine del Collare di Sant' Agata dei Paternò e di tutti gli Ordini Dinastico-Familiari, appartenenti alla Real Casa D'Aragona, di Maiorca e di Sicilia di cui ne è Sovrano e Capo di Nome e Armi, Ordini quindi non nazionali ai fini della legge italiana 3 marzo 1951 n. 178, e come tale soggetto di diritto internazionale; che Egli ha altresì le prerogative sovrane connesse allo Jus Maiestatis e allo Jus Honorum, con facoltà di cedere, ovvero di concedere, di rinnovare, di riconoscere stemmi gentilizi e Titoli nobiliari del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò con o senza predicato, trasmissibili o non, e Titoli onorifici e cavallereschi relativi anche agli altri ordini dinastici di famiglia come tali non nazionali.

Conseguentemente, alla luce dell'accertamento incidentale così come effettuato, definitivamente pronunciando,

DICHIARA



Che S.A. il Principe Reale don Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci come qualificato in atti ha diritto di essere ammesso nell'Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare Storia ed Araldica con la qualifica di Socio Benemerito di Giustizia e di ricevere da parte dello stesso Istituto assistenza araldica e nobiliare, nonché il versamento della somma di Lek 65.000 (Sessantacinquemila) quale Borsa di Studio da erogarsi presso la sede dell'Istituto medesimo in Elbasan (Repubblica di Albania).

Niente per le spese.

L'Esecuzione della presente sentenza avente gli effetti di sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana potrà essere effettuata nel territorio della Repubblica di Albania nonché nel territorio di tutti di Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10.6.1958 nei modi e nei termini previsti dal Diritto Internazionale e dei singoli Stati a cura e spese delle parti interessate.

La presente sentenza verrà pubblicata a cura del Procuratore Generale della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale e a spese del richiedente, per estratto unitamente al relativo decreto di esecutorietà emesso dal Presidente del Tribunale Ordinario di Massa ex art. 825 cpc nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


Massa 18.05.2013

Avv. Prof. Raffaello Cecchetti Pres. est.

Avv. Prof. Riccardo Scarpa Giudice




Avv. Vittorio Landolfi Giudice



Visto. Il Procuratore Generale


Prof. Francesca Buzzigoli



Depositato in Cancelleria, oggi 01 LUG. 2013

Il Cancelliere

Patrizia Neri





N. 1275 CRON.

TRIBUNALE DI MASSA
VERBALE DEPOSITO LODO ARBITRALE

L'anno 2013 questo giorno 02. del mese di luglio in Massa nell'Ufficio intestato, avanti al sottoscritto direttore amministrativo è comparso il Dr. Emilio Petrini nato a Lucca il 25/06/1975 con studio in Viareggio Piazza Garibaldi, 19 identificato con Patente n. UI7563717N rilasciata da U.C.O. il 30/01/2007 che in qualità di procuratore legale del Signor S.A.R. il Principe Reale don FRANCESCO ROBERTO PATERNO' CASTELLO di CARCACI deposita originale del lodo arbitrale emesso in data 18/05/2013 sottoscritto dal collegio arbitrale in data 18/05/2013 e depositato presso la Corte Superiore di Giustizia Arbitrale con sede in Massa il 01/07/2013.

Detto Lodo è scritto su n. ^{3f}~~26~~ facciate complessive ed ha deciso la controversia tra il Signor S.A.R. il Principe Reale don Francesco Roberto Paternò Castello di Carcaci e l'Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare Storia ed Araldica nella persona dell'Ing. Vincenzo Santoro in qualità di Rettore di detto Istituto.

CHIEDE che il lodo suddetto venga dichiarato esecutivo e che tutte le comunicazioni vengano effettuate anche a mezzo fax a: Dr. Emilio Petrini Piazza Garibaldi, 19 Viareggio, fax 0584-51749.

L.C.S.

L.c.s.

IL CANCELLIERE CI
Nappi Dina



TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

MASSA li 15/7/2013

[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
M. P. Guido

Per copia conforme all'originale, che si rilascia

in forma esecutiva all'Avv. EMILIO PETRINI

nell'interesse di FRANCESCO N. R. PATERNO CASTELLO di CARCACI

MASSA li 15/7/2013

Richiesta copie il _____
Pubblicata il _____
Pubblicata il _____
Pubblicata il _____
Pubblicata il _____

[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
M. P. Guido

TRIBUNALE DI MASSA

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si attesta che, ai sensi 323 e segg. Codice di Procedura Civile poiché nei confronti del Decreto che ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale tra il signor **S.A. il Principe Reale Don Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci** ed **Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare Storia ed Araldica** in data 9 luglio 2013 R.G.V.G. **372**/2013 non è stata proposta impugnazione nei termini di legge, il decreto suddetto è da considerarsi definitivo.

Si rilascia in bollo per gli usi consentiti dalla legge.

Massa,

18/3/2014

Il Funzionario Giudiziario

M. Guida